



### **Con il D.M. 24/12/12 al via il redditometro di seconda generazione**

Con l'approvazione del Decreto ministeriale del 24 dicembre 2012 si concretizza il nuovo redditometro di cui al co.5 dell'art.38 del DPR n.600/73, così come riscritto dall'art.22 del D.L. n.78/10 (il cui meccanismo di funzionamento e le divergenze dal precedente strumento sono state evidenziate in altro contributo pubblicato sulle pagine della presente rivista<sup>2</sup>). Il citato decreto attuativo, oltre ad indicare i beni ed i servizi che compongono il paniere di beni del redditometro di seconda generazione, permette di apprezzare anche qual è il meccanismo di funzionamento del nuovo dispositivo previsto per l'accertamento sintetico. L'operatività del nuovo strumento, come annunciato, si presenta totalmente differente rispetto al dispositivo di prima generazione di cui al D.M. del 10/09/92, applicabile per gli accertamenti fino al periodo d'imposta 2008 (compreso).

Per l'utilizzo concreto da parte degli uffici dell'odierno strumento di controllo sull'annualità 2009 (e seguenti), occorrerà tuttavia attendere il varo di un'apposita circolare dell'Agenzia delle Entrate<sup>3</sup>, la quale dovrà necessariamente fare luce sugli aspetti operativi<sup>4</sup> concernenti l'impiego della nuova metodologia di accertamento<sup>5</sup>.

#### **Il D.M. del 24/12/12**

Il nuovo accertamento sintetico veicolato dall'art.22 del D.L. n.78/10 si basa sul concetto di spesa, da cui l'Amministrazione Finanziaria può risalire al reddito del contribuente sulla base, per l'appunto, delle "*spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d'imposta*", salvo la prova contraria, fornita dal soggetto passivo, che le stesse sono state effettuate grazie a fonti di reddito legalmente escluse dalla base imponibile.

Per quanto attiene specificatamente all'accertamento sintetico con l'utilizzo del redditometro, il nuovo co.5 dell'art.38 del DPR n.600/73 ha previsto che la determinazione presuntiva del reddito può essere eseguita in virtù di specifici fatti indice individuati con apposito decreto ministeriale, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell'ambito territoriale di appartenenza.

In attuazione di quanto sopra, nella Gazzetta Ufficiale del 4/01/13 è stato pubblicato il [D.M. del 24/12/12](#) attuativo del nuovo Redditometro.

La filosofia ricostruttiva impostata dal citato decreto attuativo parte dal concetto di spesa per arrivare alla definizione di un reddito stimato imputabile al contribuente.

In particolare, le spese mappate dal redditometro sono state raccolte in un allegato al decreto (allegato A), che costituisce "il cuore" del nuovo strumento di accertamento, il quale alternativamente valorizza:

- le spese medie risultanti dalle indagini Istat;
- gli incrementi patrimoniali al netto dei disinvestimenti;
- le spese relative ai dati in possesso dell'Amministrazione Finanziaria in quanto presenti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria;
- le spese determinate sulla base di analisi e studi socio economici anche di settore.

<sup>2</sup> M.Conigliaro, "*Tra vecchio e nuovo redditometro*" in La Circolare Tributaria n.4/12, pag.38 e ss..

<sup>3</sup> Secondo le prime indiscrezioni apparse sui principali quotidiani economici (vedasi Sole 24 ore di sabato 19 gennaio 2013 p. 19 articolo di G. Costa) la circolare in questione non dovrebbe uscire prima della consultazione elettorale del prossimo 24/25 febbraio.

<sup>4</sup> Peraltro nel comunicato stampa del 20 gennaio scorso, sono già emerse alcune anticipazioni, infatti, a chiarimento di alcune notizie pubblicate dagli organi di stampa l'Agenzia delle Entrate ha affermato che i pensionati, titolari della sola pensione, non saranno mai selezionati dal nuovo redditometro; le posizioni con scostamenti inferiori a 12 mila euro non saranno prese in considerazione; sono pianificati circa 35 mila controlli l'anno.

<sup>5</sup> Per l'anno d'imposta 2009 le verifiche fiscali con il redditometro, stando alle stime rese note dall'Agenzia delle entrate, come visto, dovrebbero interessare circa 35 mila controlli e colpire i casi più eclatanti.

È quindi chiaro come, ai fini della ricostruzione redditometrica, il sistema riconosce alcune spese stimate ed altra di fonte certa.

A tale fine il decreto valorizza, per talune tipologie di spesa, quelle presenti in anagrafe tributaria, mentre per altre riconosce l'ammontare più elevato tra quello disponibile o risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria e quello determinato considerando la spesa media proveniente dalle stime Istat o da analisi e studi economici anche di settore.

Delineato nelle sue linee generali il funzionamento della procedura di accertamento, va altresì rilevato come il co.6 dell'art.1 del citato D.M. consenta all'Agenzia delle Entrate di utilizzare anche:

- altri indici diversi da quelli riportati nella tabella A e relativi a qualsiasi spesa sostenuta<sup>6</sup>;
- la quota di risparmio riscontrata nell'anno.

Tanto evidenziato va ulteriormente riferito come il citato decreto si componga di tre tabelle:

1. il già citato Allegato A, dove sono indicate le diverse spese inerenti la ricostruzione redditometrica del reddito del contribuente, con specifica annotazione di quelle spese che vengono valutate sulla sola base degli elementi presenti in Anagrafe tributaria, e di quelle spese che possono essere determinate, sia mediante tale dato, sia tramite il ricorso alle risultanze dell'Istat e/o a specifiche analisi di settore, e gli investimenti effettuati;
2. l'allegato "1", riguardante i Kw medi delle tipologie dei nuclei familiari relativi ai mezzi di trasporto, calcolati sulla base dei dati presenti nel PRA;
3. la Tabella "B", relativa alle tipologie dei nuclei familiari e le corrispondenti aree territoriali di appartenenza.

### Il nuovo redditometro: Il percorso per la ricostruzione del reddito

Si basa sul concetto di spesa = reddito e sul contenuto induttivo di alcuni beni indice (le spese ed i beni utilizzati per la stima sono contenuti nell'allegato A al D.M. 24/12/12).

Per alcuni beni indice rileva il maggiore fra la spesa presente in Anagrafe tributaria e quella media stimata dall'Istat.

È costituito dalla sommatoria dei seguenti elementi:

Spesa media stimata sulla base degli indici Istat (spesa induttiva, es: spese per alimentari e vestiario)

+

Spese presenti in Anagrafe tributaria (spesa effettiva, es: contributi previdenziali, spese per assicurazioni)

+

Incrementi patrimoniali al netto dei disinvestimenti e dei finanziamenti (spesa effettiva, es: acquisto immobili od autovetture)

+

A discrezione dell'Agenzia delle Entrate è possibile sommare: eventuali altri indici (ulteriori rispetto a quelli individuati dalla tabella A) e la quota di risparmio maturata nell'anno.

### Sostenimento della spesa, nucleo familiare e spesa imputabile al contribuente

Com'è noto il nuovo redditometro focalizza la propria attenzione sul concetto di nucleo familiare, quale centro comune di imputazione di spesa, con lo scopo di arrivare alla determinazione induttiva di un reddito presunto.

<sup>6</sup> Tale parametro è utilizzato nella stima di alcuni indici componenti il Reddito, fra cui: il mantenimento dei cavalli, natanti ed imbarcazioni, fitto figurativo per le abitazioni.

Tuttavia, sul piano dell'imposizione fiscale l'eventuale non congruità ascrivibile al nucleo familiare deve essere poi declinata a livello di singolo contribuente, in quanto per definizione, il nostro sistema tributario è improntato sull'accertamento nei confronti della singola persona fisica.

A tal fine il decreto sul redditometro negli articoli 2 e 3 detta le linee guida da seguire al fine di attribuire al singolo soggetto la quota proporzionale di spesa nella stima del reddito sintetico presunto.

In particolare **l'articolo 2** stabilisce che si considerano sostenute dal contribuente le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico. Nell'**articolo 3**, invece, viene stabilito che l'ammontare delle spese medie Istat riferite ai consumi del nucleo familiare di appartenenza vadano imputate ai singoli componenti:

- nella percentuale corrispondente al rapporto fra il reddito complessivo attribuibile al contribuente ed il totale dei redditi complessivi attribuibili ai componenti del nucleo familiare;
- in assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare nella percentuale corrispondente tra le spese sostenute dal contribuente ed il totale e delle spese dell'intero nucleo familiare, risultanti dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria.


Sul punto va rilevato che, se da un lato il sistema opera in maniera assolutamente corretta sul piano logico, dall'altro la modalità di imputazione sopra delineata potrebbe presentare non pochi problemi di carattere pratico, nel momento dell'effettiva determinazione in capo al singolo contribuente del reddito sinteticamente attribuito.

### **L'Allegato A del decreto: le spese del Redditometro**

Da quanto esposto emerge che il reddito stimato dal Redditometro di seconda generazione viene presuntivamente determinato sommando:

- alcune uscite effettive, (conosciute dall'Agenzia per il tramite dei dati presenti in Anagrafe tributaria);
- le spese figurative (determinate in base all'indice Istat o da altri studi socio economici);
- gli incrementi patrimoniali.
- la quota di risparmio riscontrata nell'anno.

Come riferito per alcune tipologie di spesa ai fini dell'individuazione del criterio di imputazione delle spese per il calcolo redditometrico si considera il valore più alto tra quello dichiarato dal contribuente (presente in anagrafe tributaria) e quello risultante dalle medie Istat.



Per quanto attiene alla sezione dedicata ai consumi la stessa si suddivide in 10 macro categorie le quali complessivamente contengono ben 56 tipologie di spesa diverse. Preliminarmente va evidenziato come, in sede di predisposizione del Decreto attuativo del Redditometro sia stata fatta una selezione delle spese mappate dallo strumento, in quanto dalle originarie 100 annunciate dall'Agenzia delle Entrate e tracciate nel Redditest solo 56 voci di spesa<sup>7</sup> sono state definite nella composizione del paniere dei beni e servizi del Redditometro.

<sup>7</sup> Si ricorda, comunque, che a discrezione dell'Agenzia delle entrate possono essere inserite nel calcolo del redditometro anche ulteriori voci di spesa diverse da quelle tracciate nella Tabella A allegata al decreto.

Le macrocategorie evidenziate sono quelle riepilogate nella tabella sotto indicata:

1	⇒	Spese per consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature
2	⇒	Abitazione
3	⇒	Combustibili ed energia
4	⇒	Mobili elettrodomestici e servizi per la casa
5	⇒	Sanità
6	⇒	Trasporti
7	⇒	Comunicazioni
8	⇒	Istruzione
9	⇒	Tempo libero cultura e giochi
10	⇒	Altri beni e servizi

Nel dettaglio delle voci di spesa si evidenzia come, su 56 spese per consumi esaminate dal redditometro, ben 30 seguono la modalità di rilevazione effettiva in base al solo dato presente in anagrafe tributaria, mentre per le restanti 26 spese la valorizzazione avviene, come detto, in base al valore più alto fra quello stimato ai fini Istat e quello effettivo presente in Anagrafe tributaria.

A titolo di esempio fra le spese effettive si citano quelle relative ad alcune utenze fra cui l'energia elettrica<sup>8</sup>, il gas o le spese relative ai collaboratori domestici; mentre fra quelle stimate con il criterio alternativo cioè spesa effettiva/spesa Istat si richiamano le uscite finanziarie relative ad alimentari e bevande, alberghi e ristoranti, barbiere, parrucchiere ed istituti di bellezza.

### **Investimenti ed incrementi patrimoniali: le nuove regole**

Com'è noto con l'accertamento sintetico di seconda generazione è scomparso dal novero degli elementi rilevanti ai fini del calcolo dell'accertamento sintetico il concetto di incremento patrimoniale. L'investimento sotto forma di incremento patrimoniale, non viene più considerato "spalmabile in più anni" (nell'esercizio di sostenimento e nei quattro precedenti), ma viene attribuito tutto all'anno in corso.

Analizzando il paniere dei beni che compongono il nuovo redditometro si può apprezzare come nella tabella A allegata al D.M. 24 dicembre 2012 nella seconda parte della stessa un'intera sezione viene dedicata agli investimenti patrimoniali.

Come si può vedere nel dettaglio gli investimenti, non vengono valutati per l'intero ammontare della spesa effettuata, ma al netto:

- ⇒ del mutuo o del finanziamento ottenuto per l'acquisto;
- ⇒ dei disinvestimenti compiuti nell'anno e nei quattro precedenti all'acquisto dei beni<sup>9</sup>.

Detta modalità di considerazione della spesa si applica sia per gli immobili (fabbricati e terreni), sia per i beni mobili registrati quali gli autoveicoli<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Il cui dato effettivo viene dunque ricavato dall'amministrazione sulla base delle bollette.

<sup>9</sup> Tale metodologia rappresenta sicuramente un passo in avanti rispetto alle originarie previsioni legislative, considerato che l'automatico riconoscimento del disinvestimento o del finanziamento connesso all'acquisto, vale come prova contraria automaticamente applicabile, senza che ci sia bisogno della preventiva instaurazione di alcun contraddittorio.

<sup>10</sup> Nonché per i caravan, motoveicoli, minicar, natanti e imbarcazioni, aeromobili.

Tra gli altri beni presenti nella sezione dedicata agli investimenti si trovano le spese relative a: polizze assicurative (investimento, vita, previdenza), contributi previdenziali volontari, investimenti finanziari (azioni, fondi d'investimento, ecc.), oggetti d'arte e antiquariato, manutenzioni straordinarie delle unità abitative, donazioni ed erogazioni liberali.

Per questi beni il decreto prevede l'indicazione al netto dei disinvestimenti effettuati nell'anno e nei quattro precedenti all'acquisto dei beni, ma non prevede che gli stessi vengano depurati dell'ammontare dell'eventuale mutuo/finanziamento contratto per l'acquisto del bene (come avviene invece per auto e immobili).

Nel merito della tipologia di spesa relativa agli incrementi patrimoniali, va tuttavia sottolineato, come necessariamente il valore tracciato in anagrafe tributaria debba comunque essere approfondito ed adeguato nel corso del contraddittorio con il contribuente<sup>11</sup>. Non è possibile, infatti, che in assenza di disinvestimenti (nell'anno e nei quattro precedenti) o di un finanziamento l'acquisto di un immobile possa essere riferito solamente al reddito dichiarato nell'anno di acquisto.

### **Quota di risparmio**

Un po' a sorpresa fra gli elementi mappati dal redditometro è stata inserita anche la quota di risparmio maturata nell'anno. Vi è, infatti, per l'Agenzia delle Entrate la possibilità di valorizzare, anche, la quota di risparmio maturata nel corso del periodo d'imposta fra i beni indice che compongono il redditometro.

L'affermazione sarà necessariamente da chiarire con i prossimi interventi di prassi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il tenore letterale della norma di legge sopra citata lascia comunque intendere che il nuovo processo di stratificazione del reddito sinteticamente accertabile ai sensi del citato D.M. 24/12/12 può, a discrezione dell'Agenzia delle Entrate, essere alimentato anche dalla quota di risparmio formatasi nell'anno.

Alla luce di quanto segnalato, se dall'analisi dei conti correnti emergeranno rilevanti incongruenze tra la differenza del reddito dichiarato e le spese effettuate/stimate in capo al contribuente nel periodo d'imposta, l'anomala accumulazione di risparmio potrebbe essere utilizzata dall'Agenzia delle Entrate come elemento indice di capacità contributiva ai fini del calcolo del Reddito.

Tale assunto poggia sulla presunzione per cui alla base dell'accumulo di risparmio ci possa essere stato un possibile occultamento di base imponibile in sede di dichiarazione dei redditi.

Tale modalità di gestione, pone, ad avviso di scrive, importanti criticità di tipo operativo essendo intuibile che le differenze che possono derivare dal mero riscontro fra il saldo attivo al primo gennaio e al 31 dicembre dello stesso anno possono avere innumerevoli giustificazioni, non necessariamente legate all'accumulo di risparmio derivante da occultamento di redditi non dichiarati.

Sul punto si attendono, comunque, gli opportuni chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

### **Il legame fra Redditest e Reddito**

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nell'incontro avuto con le associazioni di categoria del 20 novembre scorso, il Redditest è uno strumento di autodiagnosi, che si scarica gratuitamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate, va compilato volontariamente

<sup>11</sup> La regola di attribuire l'investimento su un singolo anno è stata da più parti criticata. Secondo quanto apparso nella stampa specializzata (vedasi, in particolare, Sole 24 ore del 18/01/13, pag. 17, articolo a cura di A. Criscione ed A. Iorio) sembrerebbe che, in una videoconferenza interna dell'Agenzia delle Entrate dei giorni scorsi, sia emersa l'intenzione dell'Agenzia di porre in essere un intervento volto a spalmare negli anni precedenti la spesa sostenuta per l'investimento (pur in assenza di supporto normativo), così come avveniva nel Reddito di prima generazione.

(per scelta del contribuente) e non deve essere inoltrato all'Amministrazione Finanziaria in quanto non è legato ad alcun obbligo/adempimento fiscale.

Tale strumento, nelle intenzioni dell'Agenzia delle Entrate, è stato concepito per orientare il contribuente, in vista della compilazione delle dichiarazioni fiscali, sulla coerenza del proprio reddito dichiarato riguardo alle spese sostenute nel medesimo periodo d'imposta.

Dal confronto fra il redditometro introdotto dal D.M. 24 dicembre 2012 e il Redditest sopra richiamato si vede come i due strumenti si reggono su regole completamente differenti, che conducono irrimediabilmente a risultati che, nella maggioranza dei casi, sono diversi.

Nel merito è opportuno ricordare che il funzionamento del Redditest è più o meno analogo a quello di una sorta di studio di settore per famiglie, dove l'applicativo "ragiona" sul concetto di *mark - up* applicato alla spesa tracciata nel *software*.

L'applicativo in questione attribuisce, infatti, un coefficiente a determinati beni indice, il quale misura la relazione tra l'elemento di spesa conosciuto e il reddito complessivo. Tale metodologia ragiona sull'assioma per cui il coefficiente applicato al dato noto (spesa o possesso del bene da indicare sul Redditest) può assorbire anche la relazione tra lo stesso elemento ed altri non conosciuti, ma correlabili con quello noto ed il reddito stesso. Nel *software* in questione, infatti, non compaiono molte delle spese "primarie" note e di uso comune (alimentari, abbigliamento, calzature, etc.) che vengono quindi espresse dall'applicativo sulla base della relazione sopra indicata.

Nel redditometro invece, come analizzato nel presente articolo la filosofia è completamente diversa. Il sistema si regge su una serie di spese note tracciate dall'anagrafe tributaria ed altre stimate sulla base degli indici Istat. L'esempio che segue permette di apprezzare come gli strumenti in questione raggiungono risultati imputabili al contribuente di tipo diverso. Tuttavia, nonostante queste differenze strutturali sembrerebbe che, nelle liste selettive ai fini del controllo, dovrebbero essere inseriti solo quei contribuenti che oltre ad un reddito dichiarato non in linea con il redditometro vero e proprio risulteranno anche incoerenti rispetto al Redditest<sup>12</sup>.

Anche su questo punto, evidentemente, sarà necessario attendere il parere dell'Amministrazione Finanziaria, anche se le prime indicazioni fornite nell'ambito dell'incontro con la stampa specializzata del 18/01/13 non sembrano troppo confortanti visto che il redditest è stato bollato come "*esclusivo strumento di autodiagnosi*". Il ch , se passasse tale tesi, finirebbe per rendere del tutto inutile la verifica tramite redditest.

### Esempio

Nell'esempio qui esposto si rappresenta un contribuente *single* residente in Padova (Quindi *lifestage* Nord – Est) con un reddito dichiarato lordo pari ad € 26.000. I dati del medesimo contribuente sono stati inseriti nella procedura del Redditest e in quella del Redditometro e come si pu  notare vi sono risultati differenti.

Dai conteggi esposti si ricava, infatti, come il contribuente sia non coerente rispetto al Redditest, ma sia, al contrario, allineato rispetto al risultato stimato dal Redditometro il cui imponibile (senza calcolare l'abbattimento previsto per legge del 20%)   pari ad € 25.530,18. Nel Redditest sono state inserite le spese che riguardano il contribuente richieste dal *software*, nel Redditometro invece, come previsto dalla normativa, convivono spese stimate sulla base degli indici Istat e spese tracciate (quindi effettive ) presenti in Anagrafe tributaria.

<sup>12</sup> Sarebbe, infatti, alquanto paradossale che un contribuente possa essere congruo al Redditest (quindi semaforo verde), ma non al "*redditometro ministeriale*" (quindi generalmente reddito stimato maggiore di oltre il 20% rispetto al dichiarato), e per questo sia assoggettabile ad accertamento. Un simile trattamento svilirebbe, infatti, in maniera assoluta la valenza e l'utilit  del Redditest.



REDDITEST. SIMULAZIONE	
<b>NUCLEO FAMILIARE</b>	<b>UOMO SINGLE 37 ANNI</b>
Città	Padova
Reddito	€ 26.000,00
Casa di proprietà, cat. A/3 possesso 100%, 12 mesi	metri quadrati 180
Mutuo prima casa	€ 4.800,00
Luce	€ 1.000,00
Gas	€ 2.000,00
Telefonia	€ 800,00
Auto 100% proprietà, 12 mesi	60 kw
Assicurazione auto	€ 510,00
Spese mediche	€ 500,00
Abbonamento in palestra	€ 500,00
Vacanze	€ 1.500,00
Apparecchi elettrodomestici	€ 1.000,00
<b>Risultato</b>	<b>INCOERENTE</b>

Redditometro SIMULAZIONE CON DATI tabella D.M. 24/12/12		
Descrizione	Spese effettive	Spese Istat
<b>Spese per consumi, generi alimentari e abbigliamento</b>		
Alimentari e bevande		€ 3.796,06
Abbigliamento e calzature		€ 1.393,92
<b>Abitazione</b>		
Mutuo	€ 4.800,00	
Acqua e condominio	€ 182	
Manutenzione ordinaria		€ 194,64
<b>Combustibili ed energia</b>		
Energia elettrica	€ 1.000	
Gas	€ 2.000	
<b>Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa</b>		
Elettrodomestici	€ 1.000	
Altri beni e servizi per la casa		€ 333,00
<b>Sanità</b>		
Medicinali e visite mediche	€ 500	
<b>Trasporti</b>		
Assicurazioni	€ 510,00	
Bollo auto	€ 168,00	
Manutenzione auto	€ 3.100,00	
Tram autobus e trasporti		€ 241,68
<b>Comunicazioni</b>		
Spese telefono	€ 800,00	

<b>Tempo libero, cultura e giochi</b>		
Giochi e giocattoli, radio, ....		€ 653,16
Abbonamento in palestra	€ 500,00	
Animali domestici		€ 103,56
<b>Altri beni e servizi</b>		
Barbiere parrucchiere		€ 359,16
Prodotti cura persona		€ 349,92
Argenteria		€ 30,24
Borse valigie ed altri effetti		€ 75,36
Onorari liberi prof.		€ 241,68
Alberghi pensioni	€ 1.500,00	
Pasti e consumazioni fuori casa		€ 1.431,48
<b>Totale complessivo (esito coerente)</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 25.530,18</b>

**EUROCONFERENCE**  
EDITORE



## LE AUTO AZIENDALI

*di Luca D'Amico, Fabio Gennini*

**Descrizione**

Con la presente guida vengono in primis recepite le recenti novità legislative che hanno segnato una ulteriore e decisa contrazione nella percentuale di deducibilità dei costi relativi sia all'acquisizione che alla gestione delle autovetture aziendali. Altre novità, però, si riscontrano anche con riferimento alla possibilità di adottare strumenti alternativi di certificazione nell'acquisto di carburante nonché nella sempre maggiore assimilazione tra le alternative forme di acquisizione delle autovetture quali il leasing e l'acquisto in proprietà. Il testo analizza ed esplica con operatività ed esempi tutta la materia inerente alla disciplina delle auto aziendali.

**Edizione**  
Gennaio 2013

**Prezzo**  
**€ 25,00**



**ACQUISTA  
IL TESTO**

Tutti i prodotti editoriali sono acquistabili direttamente con **carta di credito** su [www.euroconference.it/editoria](http://www.euroconference.it/editoria)








**Gruppo  
EUROCONFERENCE®**  
costruiamo competenze